

# Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

## “Casa Laner”

Folgaria

- Provincia Autonoma di Trento -

### REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>APPROVAZIONE</b>	<b>REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ</b>	<b>REVISIONE 05</b>
Decreto del Commissario straordinario n. 05 dd. 17/01/2008		<b>Data della revisione</b> 17/06/2021
		<b>Causale della revisione</b> Aggiornamento

## INDICE

CAPO I: ASPETTI GENERALI.....	2
Art. 1 – Ambito del regolamento .....	2
Art. 2 – Principi .....	2
Art. 3 – Strumenti.....	2
Art. 4 - Soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell’Azienda .....	2
CAPO II: RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	3
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione .....	3
Art. 6 - Presidente.....	3
Art. 7 - Direttore .....	3
Art. 8 - Organo Di Revisione .....	3
CAPO III: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....	3
Art. 9 - Contabilità e piano dei conti .....	3
Art. 11 - Piano programmatico o piano delle attività .....	4
Art. 10 - Bilancio pluriennale .....	4
Art. 12 - Budget.....	4
Art. 13 - Bilancio d’esercizio.....	4
Art. 14 - Controllo di gestione .....	4
CAPO IV: SERVIZIO DI TESORERIA .....	5
Art. 15 - Servizio di tesoreria.....	5
Art. 16 - Gestione delle riscossioni .....	5
Art. 17 - Gestione dei pagamenti .....	5
CAPO V: SERVIZIO DI ECONOMATO.....	6
Art. 18 - Oggetto del servizio .....	6
Art. 19 – Istituzione del servizio .....	6
Art. 20 - Cassa economale .....	6
Art. 21 - Scritture contabili e rendicontazione .....	6
Art. 22 - Responsabilità e obblighi dell’incaricato.....	6
Art. 23. Inventario dei beni mobili.....	6
Art. 24 – Categoria di beni immobili non inventariabili .....	7
Art. 25 - Conto degli agenti contabili .....	7
Art. 26 - Invio dei conti giudiziali alla Corte di Conti.....	7
ALLEGATO 1.....	8
ALLEGATO 2.....	11

## **CAPO I: ASPETTI GENERALI**

### **Art. 1 – Ambito del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento finanziario e contabile dell'Azienda Casa Laner nel rispetto della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona» e s.me del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, “Approvazione del regolamento di contabilità.” e s.m. nonché dello Statuto dell'A.P.S.P. “Casa Laner”.

### **Art. 2 – Principi**

1. I principi cui devono ispirarsi le attività di programmazione economico-finanziaria e patrimoniale, di gestione e di investimento dell'azienda sono l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e il pareggio di bilancio. Gli strumenti adottati nell'ambito del presente regolamento, i criteri utilizzati nella loro definizione ed i criteri di utilizzo sono volti alla massima trasparenza non solo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, ma dei complessivi risultati raggiunti dalla gestione, in un'ottica di *accountability* rivolta non solo ai soggetti finanziatori, ma a tutti gli interlocutori ed alla comunità di riferimento in generale.

### **Art. 3 – Strumenti**

1. L'Azienda adotta una contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, in sintonia con le norme ed i principi contabili vigenti.
2. Il sistema contabile deve consentire l'analisi dei diversi fatti di gestione sotto l'aspetto economico, finanziario e patrimoniale.
3. Al fine di disporre di adeguati strumenti di analisi l'Azienda deve dotarsi dei seguenti documenti:
  - a) il bilancio preventivo, che comprende:
    - 1) il bilancio preventivo economico pluriennale di previsione, di seguito bilancio pluriennale;
    - 2) il bilancio preventivo economico annuale - budget, di seguito budget;
  - b) Il bilancio di esercizio, che comprende:
    - 1) lo stato patrimoniale;
    - 2) il conto economico;
    - 3) la nota integrativa;
    - 4) il rendiconto finanziario;
    - 5) la relazione sull'andamento della gestione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può dotarsi di ulteriori strumenti di rendicontazione, ovvero integrare quelli previsti ove si ritenga che tale integrazione sia funzionale ad una maggiore chiarezza ed efficacia della rendicontazione verso gli interlocutori e la collettività.

### **Art. 4 - Soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell'Azienda**

1. I soggetti preposti alla gestione finanziaria e contabile dell'Azienda sono:
  - a. il Consiglio di Amministrazione;
  - b. il Presidente;
  - c. il Direttore;
  - d. l'Organo di Revisione dei Conti, con funzione di controllo.

## **CAPO II: RUOLI E RESPONSABILITÀ**

### **Art. 5 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione entra in carica nella continuità del bilancio preventivo approvato dalla precedente amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, può aggiornare o integrare il bilancio preventivo.
2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione. Adotta se del caso, sentito il Direttore, le variazioni al bilancio preventivo.
4. Entro il 30 aprile approva il bilancio di esercizio.

### **Art. 6 - Presidente**

1. Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio.

### **Art. 7 - Direttore**

1. Il Direttore collabora con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione, entro i termini previsti, di tutti gli atti di programmazione e di rendicontazione.
2. Il Direttore è il responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'azienda. Sovrintende alla corretta tenuta delle scritture contabili, è il responsabile del budget, che gestisce in autonomia e dell'implementazione all'interno dell'azienda di adeguati sistemi di controllo di gestione. Sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore può formulare il budget dei singoli Centri di Responsabilità che vengono assegnati alle aree e/o alle unità operative di riferimento.
3. Predisporre con cadenza trimestrale una relazione sullo stato del budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e predisporre il bilancio di esercizio da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Entro il 31 dicembre predisporre, sulla base degli atti di indirizzo o delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio di previsione.

### **Art. 8 - Organo Di Revisione**

1. L'azienda si dota di strumenti e di organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Allo scopo il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di revisione, composto da 1 (uno) componente, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali istituito ai sensi della normativa vigente.
3. La durata del mandato dell'organo è definito dalla normativa regionale.
4. L'Organo opera nei limiti e con le modalità stabilite dalla L.R. 7/2005 e relativo Regolamento di Attuazione.
5. L'impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo superiore a sei mesi determina la cessazione dell'incarico.
6. Il Consiglio di Amministrazione accerta la decadenza o la cessazione e dichiara la revoca dell'incarico di revisione nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, procedendo alla sostituzione entro i successivi trenta giorni.

## **CAPO III: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### **Art. 9 - Contabilità e piano dei conti**

1. La contabilità economico-patrimoniale viene gestita con la tecnica della partita doppia, utilizzando il piano dei conti strutturato fino al terzo livello, così come risultante dall'allegato1 al presente regolamento. Il Direttore può istituire, con proprio provvedimento, conti di dettaglio oltre il terzo livello.

## **Art. 11 - Piano programmatico o piano delle attività**

1. Il Piano Programmatico o piano delle attività, redatto conformemente a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione ed allegato al Bilancio pluriennale e di pari durata, ha carattere generale e definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma, aggiorna o rivede il piano programmatico.

## **Art. 10 - Bilancio pluriennale**

1. Il bilancio pluriennale copre un periodo di 3 (tre) anni, rappresenta l'implementazione economico-finanziaria del Piano programmatico e viene redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente. In particolare definisce una previsione dei ricavi e dei costi attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e le forme di copertura di tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare.
2. Il bilancio pluriennale viene predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, procedendo al suo aggiornamento.

## **Art. 12 - Budget**

1. Il budget, quale strumento di programmazione, non ha carattere autorizzatorio e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre su proposta del Direttore. Il budget coincide con la prima annualità del bilancio pluriennale, evidenzia analiticamente il risultato economico della gestione ed esprime le scelte del piano programmatico dell'Azienda.
2. Il Direttore monitora l'andamento della gestione e può formulare, in occasione delle verifiche periodiche, le opportune proposte di variazione del budget. Nel caso in cui venissero rilevati scostamenti tali da pregiudicare il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio attesi e/o gli equilibri di bilancio, il Direttore, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, individua le ipotesi di azioni correttive da sottoporre al Consiglio stesso.

## **Art. 13 - Bilancio d'esercizio**

1. Il bilancio di esercizio è il documento contabile con il quale viene rappresentata la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e tramite il quale viene quantificato il risultato economico conseguito nell'esercizio di riferimento.
2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed il risultato economico dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005 e s.m., e dai relativi regolamenti di esecuzione.
4. Il bilancio di esercizio viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento nel rispetto della normativa regionale e delle disposizioni del Codice civile.
5. Il Bilancio di esercizio, viene redatto dal Direttore e presentato dal Presidente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e può essere redatto anche per centri di costo, servizi o prestazioni.

## **Art. 14 - Controllo di gestione**

1. L'Azienda attribuisce alla valutazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti un'importanza strategica al fine di garantire appropriatezza delle scelte e corretta allocazione delle risorse. In tale ottica e in coerenza con le disposizioni legislative e statutarie in materia, l'Azienda si avvale di un sistema di controlli interni in modo da presidiare gli aspetti di ordine economico-gestionali, tecnico-professionali e di qualità, in relazione alle prestazioni e ai servizi erogati e finalizzato a contribuire alle decisioni finali.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi

offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'A.P.S.P., l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. L'Azienda applica il controllo di gestione allo scopo di indirizzare la propria attività verso il conseguimento degli obiettivi aziendali.
4. Il controllo di gestione è garantito attraverso la sistematica applicazione dei seguenti metodi e strumenti:
  - a. la raccolta dei dati di gestione mediante la regolare tenuta della contabilità analitica ai sensi dell'art. 9 del D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e s.m.;
  - b. la costruzione di indicatori atti a rilevare lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti;
  - c. la redazione di periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget e di un rapporto annuale finale;
  - d. la definizione dei necessari e tempestivi interventi correttivi in relazione alle criticità individuate mediante l'analisi degli scostamenti ed evidenziate nei rapporti di cui sopra.
5. In accordo con quanto stabilito nel regolamento di organizzazione generale il Direttore individua i centri di responsabilità ed i collegati centri di costo e/o di prestazione, cui affidare la realizzazione di parte degli obiettivi aziendali programmati. Contestualmente definisce i tempi e le modalità di controllo sull'andamento della gestione dei budget affidati e sulle eventuali azioni correttive da apportare in caso di scostamenti rilevati.
6. I risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo e/o per prestazioni, sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

## **CAPO IV: SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Art. 15 - Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Azienda e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nonché l'amministrazione e custodia di titoli e valori di proprietà dell'Azienda. Viene affidato a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme nel rispetto delle procedure di scelta del contraente inserite nel regolamento dei contratti dell'Azienda.
2. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, all'invio periodico dell'estratto conto.
3. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui sopra sono fissate nella convenzione.
4. La convenzione può inoltre stabilire la tenuta di altri documenti stabiliti dall'Azienda.

### **Art. 16 - Gestione delle riscossioni**

1. Il tesoriere è tenuto ad incassare tutte le somme spettanti all'Azienda trasmettendo alla stessa idonea documentazione.
2. L'azienda potrà sempre effettuare direttamente riscossioni con le modalità di cui al successivo articolo 18, con esonero del tesoriere da ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 17 - Gestione dei pagamenti**

1. Dopo la verifica della regolarità della fornitura di beni o delle prestazioni di servizi il responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnica e contabile, apponendo i relativi timbri sui documenti contabili e sottoscrivendoli.
2. Il pagamento delle spese è ordinato dal Direttore o suo delegato mediante ordini di pagamento. Questi possono essere cartacei o in formato elettronico.
3. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per quanto previsto nella sezione successiva (Servizio di economato), deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere e mediante regolari ordini di pagamento.

## **CAPO V: SERVIZIO DI ECONOMATO**

### **Art. 18 - Oggetto del servizio**

1. L'Azienda si dota di un servizio di economato cui è affidata la gestione della cassa contanti. Detto servizio cura altresì l'effettuazione delle spese e degli incassi regolamentati ai successivi articoli.

### **Art. 19 – Istituzione del servizio**

1. Il servizio viene istituito con le modalità e secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione generale dell'Azienda.

### **Art. 20 - Cassa economale**

1. L'economato può disporre incassi e pagamenti in contanti attraverso una cassa contanti aziendale. Per le operazioni in contanti rilascia debita ricevuta. La cassa contanti viene adeguatamente custodita ed è coperta da assicurazione.
2. L'economato può altresì essere dotato di un conto corrente bancario appositamente acceso o di una carta di credito ricaricabile con cui effettuare i pagamenti e di cui sia direttamente responsabile.
3. I proventi introitabili dall'economato e le spese minute e straordinarie effettuabili con la cassa economale sono precisati, sia con riferimento alla loro motivazione o categoria merceologica che alla soglia di valore ammissibile, nell'allegato n. 2.

### **Art. 21 - Scritture contabili e rendicontazione**

1. L'economato tiene un giornale di cassa cronologico sul quale annota tutte le operazioni effettuate per quanto riguarda la cassa contanti autorizzate singolarmente dallo stesso con apposizione della firma.
2. Le operazioni vanno registrate giornalmente e comunque entro la fine del mese di competenza.
3. Il giornale di cassa economale deve essere passato alla contabilità per l'acquisizione in contabilità economico-finanziaria entro il 15 del mese successivo.
4. La registrazione delle operazioni deve consentire la corretta imputazione di spese e ricavi ai conti in uso presso l'azienda.
5. Con periodicità trimestrale presenta al Direttore il rendiconto completo dei documenti giustificativi delle spese.

### **Art. 22 - Responsabilità e obblighi dell'incaricato**

1. L'incaricato è personalmente responsabile del funzionamento del servizio e delle somme ricevute in custodia. Delle spese disposte risponde in ordine alla regolarità della documentazione di spesa e del relativo pagamento.
2. L'Azienda ha facoltà di assicurare l'economato contro i rischi derivanti dalla tenuta della cassa contanti.

### **Art. 23. Inventario dei beni mobili.**

1. Il servizio di economato predispone ed aggiorna l'inventario dei beni mobili durevoli o ad utilità ripetuta. L'economato è agente consegnatario dei beni mobili.
2. Dalle scritture deve risultare l'esatta denominazione, natura e quantità del bene, la sua ubicazione, la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di acquisto comprensivo degli oneri fiscali, le successive variazioni anche di ubicazione, l'ammontare delle quote di ammortamento valutate in base alle disposizioni normative civilistiche vigenti.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il servizio di economato trasmette al servizio ragioneria un prospetto dal quale risultino tutte le variazioni intervenute durante l'anno nella consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale da riportare a nuovo.

4. Qualora si presenti l'esigenza o l'opportunità di scaricare o altrimenti alienare o comunque dismettere dei beni mobili inventariati, ogni singola unità organizzativa dovrà informare, con motivata richiesta, il servizio di economato, individuando e descrivendo i beni da scaricare.
5. Il servizio di economato, compiuti gli accertamenti del caso, propone la loro alienazione o cessione gratuita od ancora cessione in godimento secondo le disposizioni recate dal regolamento dei contratti e nel rispetto della normativa fiscale di riferimento.
- 6 La resa del conto da parte dei consegnatari dei beni deve dimostrare:
  - a) i beni rimasti a loro carico all'inizio dell'anno;
  - b) i beni avuti in consegna durante l'anno;
  - c) i beni assegnati in uso ai vari uffici durante l'anno;
  - d) i beni rimasti a loro carico.

### **Art. 24 - Categorie di beni mobili non inventariabili**

1. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i beni mobili di valore individuale inferiore a euro 250,00, ad eccezione di quelli che costituiscono universalità di beni mobili, ascrivibili alle seguenti tipologie:
  - a) attrezzature;
  - b) mobili e arredi;
  - c) macchine ufficio.
2. La spesa relativa all'acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione è da considerarsi di competenza dell'esercizio.

### **Art. 25 - Conto degli agenti contabili**

- 1 L'economo, il consegnatario di beni mobili e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'Azienda, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, rendono il conto della propria gestione entro il mese di gennaio di ciascun anno su apposito modello predisposto secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 2 Gli agenti contabili, individuati con determinazioni del Direttore Generale, operano informando la propria attività ai seguenti principi:
  - a) esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei rispettivi responsabili di servizio;
  - b) sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni loro assegnati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia;
  - c) sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
  - d) sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite;
  - e) possono essere sottoposti alle verifiche ed ispezioni del Direttore Generale e dell'Organo di Revisione;

### **Art. 26: Invio dei conti giudiziali alla Corte dei Conti**

1. Il Direttore, espletata la fase di verifica e controllo amministrativo da parte dell'ufficio competente, incarica, previa parificazione del conto, il responsabile del procedimento a trasmettere alla Sezione giurisdizionale provinciale della Corte dei Conti, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di Esercizio.



**ALLEGATO 1****Stato Patrimoniale**

<b>1) ATTIVO</b>	<b>2) PASSIVO</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>A) CAPITALE DI DOTAZIONE</b>
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	I) PATRIMONIO NETTO
010.COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	010.PATRIMONIO E RISERVE
020.COSTI DI SVILUPPO	020.RISULTATO D'ESERCIZIO
030.COSTI DI CONCESSIONI E LICENZE	<b>B) CAPITALE DI TERZI</b>
040.IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI	I) FONDI RISCHI E ONERI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	010.FONDI PER RISCHI E ONERI
010.TERRENI E FABBRICATI	II) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
020.IMPIANTI E MACCHINARI	010.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
030.ATTREZZATURE DIVERSE	III) DEBITI
040.MOBILI E MACCHINE	010.DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI
050.ALTRI BENI MATERIALI	020.ACCONTI E CAUZIONI
060.IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	030.DEBITI VERSO FORNITORI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	040.DEBITI DIVERSI
010.PARTECIPAZIONI	<b>C) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	I) RATEI E RISCONTI PASSIVI
I) RIMANENZE	010.RATEI E RISCONTI PASSIVI
010.MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO	
II) CREDITI	
010.CREDITI VERSO CLIENTI NETTI	
020.CREDITI DIVERSI	
030.CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS	
040.CREDITI TRIBUTARI	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBIL.	
010. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
010.DISPONIBILITA' LIQUIDE	
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	
I) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
010.RATEI E RISCONTI ATTIVI	
<b>TOTALE 1) ATTIVO</b>	<b>TOTALE 2) PASSIVO</b>

## Conto Economico

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI
010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI
030. RENDITE PATRIMONIALI
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI
010. ACQUISTI
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
II) SERVIZI
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA
020. SERVIZI APPALTATI
030. MANUTENZIONI
040. UTENZE
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI
060. ORGANI ISTITUZIONALI
070. SERVIZI DIVERSI
III) GODIMENTO BENI DI TERZI
010. GODIMENTO BENI DI TERZI
IV) COSTO PER IL PERSONALE
010. SALARI E STIPENDI
020. ONERI SOCIALI
030. T.F.R.
040. ALTRI COSTI
V) AMMORTAMENTI
010. AMMORTAMENTI
VI) ACCANTONAMENTI
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B=X)

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>
I). PROVENTI FINANZIARI
010. PROVENTI FINANZIARI
II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
010. INTERESSI PASSIVI
020. ALTRI ONERI FINANZIARI
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (X+C=Y)</b>
<b>D) IMPOSTE SUL REDDITO</b>
I). IMPOSTE SUL REDDITO
010. IMPOSTE SUL REDDITO
<b>TOTALE IMPOSTE</b>
<b>UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (Y-D=Z)</b>

## ALLEGATO 2

### Spese ed introiti assumibili mediante il fondo economale

Sono assumibili mediante il fondo economale, fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.000,00- per ciascun esborso, le seguenti spese:

- a. spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- b. spese di trasporto, spedizioni e facchinaggio;
- c. spese per rimborso pedaggi autostradali conseguenti a viaggi per missioni d'ufficio;
- d. spese per valori bollati e carte bollate;
- e. spese per visure catastali e tavolati, per la notifica di atti e provvedimenti, per il conseguimento di licenze, autorizzazioni, attestazioni e simili;
- f. spese di rappresentanza;
- g. spese per acquisto di generi correnti necessari al funzionamento dell'Azienda;
- h. spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche ed acquisto di libri;
- i. spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell'Azienda;
- j. spese per acquisto di effetti di corredo per il personale dipendente;
- k. spese relative all'acquisto di stampati, moduli e materiali di cancelleria;
- l. spese per l'uso, la manutenzione e le tasse di circolazione degli automezzi;
- m. spese per la pubblicazione di avvisi vari;
- n. altre spese necessarie al funzionamento dei servizi;
- o. le spese minute per ospiti e guardaroba dell'Azienda;
- p. i doni agli ospiti in occasione delle feste di compleanno e il materiale minuto occorrente al servizio di animazione dell'Azienda;

Possono essere incamerati mediante versamento al fondo economale, fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.000,00- per ciascun pagamento:

- a. i corrispettivi derivanti dal servizio di mensa per i dipendenti e familiari dell'Ente;
- b. i proventi dall'attività esterna;
- c. i proventi per il rilascio di documenti e fotocopie;
- d. i ricavi dalla cessione di materiali fuori uso;
- e. gli introiti occasionali e non previsti, per i quali sussista la necessità di immediato incasso e non sia conveniente il versamento presso la Tesoreria.